



notizie flash

Segreteria Centrale

16 maggio 2006

NORMATIVA FERIE

Riepiloghiamo la normativa delle ferie sulla base delle disposizioni di legge introdotte a far tempo dal mese di aprile 2003, in seguito al recepimento delle direttive CEE 104/1993 e 34/2000 con i D.lgs 66/2003 e D.lgs 213/2004.

- Entro l'anno di competenza è fatto obbligo di fruizione di un periodo di ferie non inferiore a due settimane (10 gg).
- La fruizione di un ulteriore periodo di 10 giorni entro 18 mesi dalla maturazione
- Il divieto di procedere in alcun modo alla monetizzazione delle ferie (c.d. indennità sostitutiva per ferie non godute) di cui ai punti che precedono, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
- La possibilità di monetizzare le ferie residue eccedenti rispetto a quelle per cui è previsto l'obbligo di fruizione, decorsi 18 mesi dalla data di maturazione (con le competenze del mese di luglio del secondo anno successivo a quello di competenza)

I colleghi dovranno pertanto aver cura di quanto segue:

- Per le ferie di competenza dell'anno in corso devono **obbligatoriamente effettuare 10 gg di ferie.** I restanti giorni entro i 18 mesi successivi.
- Delle ferie di competenza del 2005 devono essere stati effettuati almeno 10gg nel 2005 i restanti giorni entro il 30/06/2007
- Delle ferie di competenza del 2004 gli eventuali giorni **eccedenti la competenza obbligatoria dei 20 giorni e non goduti** verranno monetizzati con le competenze del mese di luglio per evitare l'applicazione dei relativi oneri previdenziali alla relativa indennità. Eventuali residui della competenza dei 20 giorni obbligatori devono essere fruiti entro il 30/06/2006.